ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 5

I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in esperimento e devono frequentare in corso di formazione della durata non inferiore a mesi quattro, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguono la nomina in servizio permanente effettivo. Le materie ed i programmi di insegnamento ed ogni altra modalita' di svolgimento del corso saranno stabiliti con successivo regolamento.

Versione in vigore dal 9 agosto 1962, non più in vigore dal 11 gennaio 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Estremi	Legge 26 giugno 1962, n. 885
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ruolo-sanitario-degli-ufficiali-medici-di-polizia-del/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it